

Allegato alla nota prot. n. 2360 del 22 gen. 16/10^a leg.



**PROPOSTA DI LEGGE N. 62/10^a DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE
GRAZIANO**

RECANTE:

***“DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA DELLA
REGIONE CALABRIA E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI E SULL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI
INTERESSI PARTICOLARI”***

RELATORE: FRANCO SERGIO

Il Dirigente
f.to Maurizio Priolo

Il Presidente
f.to Franco Sergio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge in esame mira a regolamentare il fenomeno dei gruppi di pressione (c.d. lobbies), al fine di favorire la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa della Regione e la partecipazione ai processi decisionali pubblici.

L'attività di rappresentanza di interessi particolari (in gergo, "lobby"), in via generale, null'altro esprime se non un metodo di gestione delle relazioni tra soggetti; essa, infatti, viene attuata da un soggetto, che agisce per conto proprio o di terzi, ma che è pur sempre portatore di un interesse particolare, vuoi di questa o quella associazione, società, ente, etc., e viene attuata su qualsiasi soggetto che sia in grado di influenzare, in un senso o in un altro, una decisione pubblica (il c.d. decisore pubblico).

In Italia il lobbismo e la rappresentanza degli interessi organizzati hanno assunto uno sviluppo limitato a causa di alcuni fattori legati al sistema politico.

La materia è attualmente regolamentata a livello comunitario ed è in continua evoluzione, sempre nell'ottica della trasparenza. Inoltre, esaminando il panorama normativo, risulta che non è stata approvata alcuna legge statale sul punto.

Per quanto concerne la legislazione regionale, la materia è disciplinata in diverse regioni tra cui: Toscana, con la l.r.18.01.2002, n. 5; il Molise, con la l. r. 22.10.2004 n. 24 e l'Abruzzo, con la l. r. 22.12.2010, n.61.

La Regione Calabria, fino ad ora e nonostante la delicatezza della materia e l'esigenza (anzi, la necessità) di regolamentare la materia della rappresentanza di interessi particolari (c.d. lobbying) alla luce del contesto più generale del territorio, non ha mai dettato alcuna disciplina.

Rispetto alle leggi regionali vigenti, la presente proposta si caratterizza per avere una visione nuova e particolarmente ampia, ancorata - come è giusto che sia - al sistema politico-amministrativo che, allo stato, permea gli organi istituzionali della Regione. Si sottolinea, tra i vari aspetti, che essa individua, quale decisore pubblico oggetto della presente legge, non solo l'organo consiliare, le sue articolazioni ed i singoli consiglieri, ma anche gli organi amministrativi dell'ente, tanto di indirizzo (Giunta, Assessori, Sottosegretari) che di alta amministrazione (organi dirigenziali di vertice); ciò non è casuale ma è conseguenza del fatto che il punto nevralgico, dove sorge la necessità di regolamentare in modo trasparente e democratico la rappresentanza di interessi particolari, non è più (e solo) il Consiglio, ma l'organo esecutivo: difatti, in un sistema caratterizzato da un ruolo più ponderoso del Presidente della Giunta e dell'organo esecutivo, quale è quello risultante dalla riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, l'organo esecutivo assume un ruolo di notevole peso nell'elaborazione e presentazione di strategie e di attività di indirizzo e, pertanto, lasciare nell'ombra tale segmento significherebbe depotenziare sensibilmente la portata di una legge sul lobbying. Analogamente, è prevista un'estensione anche al c.d. top management, ossia ai dirigenti apicali che, in base all'attuale assetto della dirigenza, partecipano - sia pure sotto il versante amministrativo - all'elaborazione degli indirizzi, sui quali una vera legge sul lobbying non può non soffermarsi. Infine, essa viene estesa al top management degli enti strumentali della Regione, anche al fine di non lasciare nell'ombra segmenti particolarmente delicati e sensibili, nei quali la regolamentazione legislativa è particolarmente importante (si pensi soltanto all'ambito sanitario o all'ambito ambientale o del lavoro).

La legge consta di 14 articoli.

L'art. 1 chiarisce le finalità della presente legge, nei termini anzidetti, ossia favorire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa dell'Ente e la partecipazione ai processi decisionali pubblici in conformità con quanto dispone lo Statuto regionale e le altre disposizioni

normative che possono, a vario titolo, investire gli stessi processi (trasparenza, per un verso, e protezione dei dati personali, per l'altro verso).

L'art. 2 fornisce analitiche definizioni di attività di rappresentanza di interessi particolari, che comprende tutte le attività tramite le quali vengono perseguiti interessi particolari propri o di terzi, di gruppi di interesse particolare, dei loro rappresentanti, dei processi decisionali pubblici e dei decisori pubblici, cui la legge si riferisce; con riferimento a tale ultima definizione, si pone l'accento sull'estensione della legge ai soggetti deputati non solo all'attività legislativa ma anche a quanti, sia a livello politico che di alta burocrazia, siano deputati alle attività di c.d. alta amministrazione e gestione strategica delle strutture regionali e degli enti sub-regionali; tale estensione si ritiene indispensabile in quanto, nell'attuale contesto istituzionale, sono proprio tali ambiti a rappresentare dei segmento particolarmente sensibili e critici, che la legge non può in alcun modo trascurare.

L'art. 3 disciplina il registro pubblico nel quale dovranno essere iscritti i rappresentanti di interessi particolari. Al fine di garantire unicità del registro ed autonomia in capo alla Giunta e al Consiglio, il registro sarà costituito da due sezioni, gestite rispettivamente dalla Presidenza della Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale; la prima comprende anche i gruppi di interesse degli enti strumentali della Regione rientranti nell'ambito dei decisori pubblici. In ogni caso, l'istituzione del registro avviene senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e con l'utilizzazione delle risorse umane e strumentali a disposizione. Sempre nel dettaglio, si prevede l'articolazione di ciascuna delle due sezioni in sottosezioni, distinte per categorie omogenee di interessi (dati identificativi del gruppo di interesse particolare e del suo rappresentante, interesse particolare che si intende rappresentare, potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi); all'interno di ciascuna di esse sono contenuti i dati essenziali relativi al gruppo di interesse e all'attività svolta aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi particolari. Vengono dettate, altresì, disposizioni in ordine all'attuazione del registro, da definire con appositi provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta Regionale. Da ultimo, è stabilito l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dei dati, le informazioni ed i provvedimenti di cui sopra, soggiungendo che ciò integra gli obblighi di pubblicazione prescritti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sono oggetto di accesso civico ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo: tale ultima disposizione è da intendersi alla stregua di un ampliamento dei livelli di prestazione, in termini di trasparenza e di accessibilità dei dati della pubblica amministrazione, rispetto a quanto stabilito dal legislatore statale.

L'art. 4 disciplina il procedimento di accreditamento, i requisiti per poter essere iscritti nel Registro e le modalità di iscrizione nello stesso; vengono anche disciplinate le cause che impediscono di dar corso all'esclusione.

L'art. 5 individua le prerogative, ossia i poteri e le facoltà, dei rappresentanti di interessi particolari, che si sostanziano nella richiesta di audizione; nella facoltà di presentare ad organi o gruppi o a singoli consiglieri, proposte, suggerimenti, studi o qualsiasi altra iniziativa tese a perseguire le finalità dei propri gruppi di interesse (relativamente ai quali è opportuno garantire la riservatezza, stante la delicatezza delle informazioni e dei documenti in questione nell'ambito del processo decisionale), pur garantendo l'autonomia e la libertà del decisore pubblico nel determinare le proprie modalità di relazione, nel rispetto dei principi che informano l'azione delle pubbliche amministrazioni; nell'accesso agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio, delle Commissioni e della Giunta. Vengono definite, quindi, le modalità procedurali mediante le quali l'audizione può trovare attuazione.

L'art. 6 disciplina con adeguato dettaglio gli obblighi dei rappresentanti dei gruppi di interesse, essi sono: applicazione concreta dei principi di legalità, trasparenza, garanzia della riservatezza dei dati di terzi; correttezza istituzionale; buon andamento; rendicontazione. È altresì vietato ai rappresentanti dei gruppi di interesse di esercitare, nei confronti dei decisori pubblici, forme di pressione tali da incidere sull'esercizio della loro libertà di giudizio, di voto o di determinazione.

L'art. 7 detta le sanzioni, unitamente al relativo procedimento, scaturenti dalla violazione delle disposizioni normative di cui sopra; dette sanzioni, comminabili dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, a seconda della propria competenza, si possono sostanziare in richiamo formale, sospensione temporanea, revoca dell'iscrizione.

L'art. 8 disciplina le facoltà e gli obblighi dei decisori pubblici: in particolare, i decisori pubblici tengono in considerazione richieste, proposte e le iniziative dei gruppi di interesse compatibilmente con gli interessi della collettività. Sempre a fini di trasparenza, si prevede che l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nei confronti dei decisori pubblici venga menzionata, se pertinente all'oggetto dei processi decisionali, nella relazione illustrativa o nel preambolo degli atti normativi e di indirizzo, ovvero nelle premesse degli atti amministrativi generali.

L'art. 9 tende a rafforzare gli obblighi di cui alla presente legge, demandando all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ed alla Giunta Regionale, per quanto di rispettiva competenza, di curare l'attuazione della legge anche in sede di predisposizione del Programma triennale della trasparenza ed integrità previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, coordinando la legge con le relative misure; trattandosi di aspetti di dettaglio che potranno trovare attuazione in diversi modi, si demanda agli organi sopra menzionati di definire le opportune misure, sempre nel rispetto delle previsioni di legge.

L'art. 10 dispone che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio Regionale, sentita la Giunta Regionale, adotti un Codice etico di comportamento per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi particolari. Il codice, unico per la Regione, è soggetto a pubblicazione in sezione dedicata del sito internet istituzionale; l'effettività di tale codice viene garantita dal momento che lo stesso, una volta entrato in vigore viene sottoscritto dagli iscritti al Registro, pena la cancellazione dallo stesso.

Stante la particolare novità della legge e la sua incisività, si ritiene quanto mai opportuno prescrivere - in un'ottica di gradualità - un'attività di monitoraggio, disciplinata dall'**art. 11**, in ordine all'attuazione della presente legge, individuando eventuali criticità, opportunità, punti di forza e di debolezza e proponendo al Consiglio Regionale eventuali implementazioni o correttivi alla presente legge. Detta attività di monitoraggio è svolta a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta Regionale

Da ultimo, **l'art. 12** detta una disposizione transitoria, prevedendo che in sede di prima attuazione, i gruppi di interesse possono chiedere di essere accreditati mediante l'iscrizione nel Registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'art. 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, infine, l'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'**art. 14** è fissata al giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non producono alcun impatto finanziario a carico del bilancio regionale. Si precisa, infatti, che l'istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, di cui all'articolo 3, non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione, in quanto l'amministrazione regionale adempirà al nuovo compito con le risorse umane, finanziarie e gestionali a disposizione, già previste a legislazione vigente negli appositi capitoli collocati nel "PROGRAMMA U.01 - Risorse umane" della "MISSIONE U.01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

Anche l'attività di verifica, monitoraggio e controllo di cui all'articolo 11 è svolta dall'amministrazione regionale mediante i propri uffici di supporto, assicurando in tal modo la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

A tal fine la II[^] Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del progetto di legge nella seduta del 18 gennaio 2016.

Art. 1 *(Finalità)*

1. La presente legge disciplina l'attività di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici, in conformità con quanto disposto dallo Statuto regionale ed in particolare dagli articoli 2, comma 2, lettere f) e m), 4, 5 e 9, nonché al fine di fornire ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie decisioni, garantendone pubblicità e conoscibilità nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
2. Sono fatte salve le specifiche previsioni di legge o regolamentari, che disciplinano la partecipazione ai processi decisionali pubblici oggetto della presente legge.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) attività di rappresentanza di interessi particolari: ogni attività dei gruppi di interesse particolare svolta nei confronti dei decisori pubblici attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, documenti ricognitivi della posizione del gruppo di interesse particolare, ovvero attraverso qualsiasi altra forma di iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche per via telematica o con altri mezzi di comunicazione, tramite la quale vengono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di rilevanza non generale e di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, di avviarne dei nuovi ovvero di inibirne l'avvio;
 - b) gruppi di interesse particolare: le associazioni e le fondazioni, ancorché non riconosciute, i comitati con finalità temporanee, i gruppi, le società e le persone giuridiche in genere, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica;
 - c) rappresentante di interessi particolari: il soggetto che, a qualunque titolo, rappresenta presso i decisori pubblici il gruppo di interesse particolare;
 - d) processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti legislativi, degli atti regolamentari e degli atti amministrativi generali, nonché degli atti di indirizzo politico-amministrativo che si concretizzano in atti di programmazione o di pianificazione, comunque denominati;
 - e) decisori pubblici: il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori, i sottosegretari regionali, il Presidente del Consiglio regionale, i consiglieri regionali, i dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta e il Consiglio regionali, gli organi di vertice, anche a carattere commissariale, di aziende, agenzie, istituzioni, associazioni, fondazioni ed enti strumentali o ausiliari della Regione Calabria, anche di natura privata, compresi quelli del comparto sanitario; sono inclusi tra i decisori pubblici anche i componenti delle strutture di diretta collaborazione ed i consulenti dei soggetti indicati nella presente lettera;

f) registro: il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, istituito ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3

(Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza dei processi decisionali pubblici è istituito presso la Regione Calabria il "Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari". Il registro è costituito da due sezioni, gestite rispettivamente dalla Presidenza della Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e con l'utilizzazione delle risorse umane e strumentali a disposizione. La sezione di pertinenza della Giunta regionale comprende anche i gruppi di interesse degli enti strumentali della Regione, rientranti nell'ambito dei decisori pubblici.
2. Le due sezioni del registro di cui al comma 1 sono, a loro volta, articolate in sottosezioni, distinte per categorie omogenee di interessi. In esse sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi particolari:
 - a) dati anagrafici e domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare;
 - b) dati identificativi del gruppo di interesse particolare;
 - c) interesse particolare che si intende rappresentare;
 - d) potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi.
3. Con rispettive deliberazioni da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, relativamente alla sezione di pertinenza del Consiglio, e la Giunta regionali, relativamente alla sezione di pertinenza della Giunta, individuano l'ufficio burocratico di supporto per la tenuta del registro e dei relativi documenti, disciplinano la sua struttura di dettaglio, le modalità di gestione del registro ed i relativi controlli, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi, le modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, nonché ogni altro adempimento attuativo della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), nel rispetto dello Statuto regionale, le sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2 ed i criteri di determinazione delle stesse.
4. Le informazioni e i dati di cui al comma 2 ed i provvedimenti di cui al comma 3 sono pubblicati, anche in formato aperto, in apposita sezione dedicata e accessibile del sito internet istituzionale rispettivamente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. La pubblicazione e l'aggiornamento degli stessi integrano gli obblighi di pubblicazione prescritti dal d. lgs. n. 33/2013 e sono oggetto di accesso civico, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo.

Art. 4

(Accreditamento, requisiti e modalità di iscrizione nel registro)

1. Per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, i gruppi d'interesse, ivi comprese le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali, sono tenuti ad accreditarsi mediante iscrizione in una o entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 3. L'iscrizione in una delle due sezioni del registro consente di svolgere attività indifferentemente nei confronti di tutti i decisori politici disciplinati dalla presente legge.
2. Possono essere iscritti nel registro i gruppi di interesse, nazionali o esteri, che non siano vietati dalla legge, che perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico

e che siano costituiti da almeno due mesi alla data della domanda di iscrizione.

3. L'istanza per l'accreditamento deve essere presentata alla Regione dal rappresentante di interessi particolari a nome del gruppo di interesse, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di rappresentanza. I rapporti tra ciascun gruppo di interesse ed il proprio rappresentante sono disciplinati dalle norme del codice civile e della legislazione statale in materia di rappresentanza e mandato.

4. Ai fini dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi particolari:

- a) deve aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) non deve avere riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
- c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato;
- d) non deve avere ricoperto la carica di consigliere o assessore della Regione Calabria nei due anni precedenti alla domanda di iscrizione nel registro;
- e) non deve essere stato dipendente della Regione Calabria o degli altri enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei due anni precedenti alla domanda di iscrizione, né esserlo all'atto della stessa;
- f) non deve godere, in ragione della professione o di prerogative speciali, di accesso privilegiato alle sedi istituzionali e delle pubbliche amministrazioni, a meno che non rinunci espressamente a tali prerogative.

5. Per l'iscrizione nel registro, il gruppo di interesse particolare produce:

- a) domanda di iscrizione redatta sotto la personale responsabilità dell'istante, contenente i dati anagrafici dello stesso e le dichiarazioni relative ai requisiti elencati al comma 4;
- b) atto costitutivo del gruppo di interesse particolare;
- c) statuto del gruppo di interesse particolare;
- d) deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo;
- e) copia del Codice etico di cui all'articolo 10 debitamente sottoscritta, qualora lo stesso sia già adottato ed efficace.

6. L'istanza di iscrizione è presentata a mezzo di posta elettronica certificata. La Regione, espletate le verifiche sulla regolarità e completezza della domanda e sulla sussistenza dei requisiti specificati nel presente articolo, procede all'iscrizione nel registro entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, comunicandone l'esito all'istante per via telematica. Nei quindici giorni successivi a tale comunicazione, l'ufficio di supporto alla tenuta del registro procede all'aggiornamento e alla pubblicazione dei relativi dati sul sito internet regionale.

7. Qualora, a seguito di controlli effettuati dagli uffici individuati nelle deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 3, risulti che il gruppo d'interesse particolare interessato non possieda o abbia perso i requisiti previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, ovvero l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a seconda della rispettiva competenza, comunicano l'esito del controllo al rappresentante del gruppo di interesse particolare e dispongono la cancellazione del gruppo stesso dal registro.

Art.5

(Prerogative dei rappresentanti di interessi particolari)

1. L'attività dei rappresentanti di interessi particolari costituisce positivo strumento di partecipazione ed arricchimento del processo democratico ove svolta nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale e rispetto per la natura pubblica dei provvedimenti

oggetto di intervento, osservando i vincoli previsti dalle leggi in materia e la disciplina del procedimento amministrativo. A tal fine, i rappresentanti dei gruppi di interesse iscritti nel registro di cui all'articolo 3 possono:

- a) chiedere di essere sentiti dalle commissioni consiliari o da singoli consiglieri regionali, dalla Giunta regionale o da suoi componenti, dai dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta e il Consiglio regionali, dagli organi di vertice degli enti che rientrano nella categoria dei decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in relazione alle rispettive competenze;
 - b) presentare agli organi consiliari compresi i singoli gruppi consiliari e i singoli consiglieri, alla Giunta regionale o a suoi componenti, ai dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta e il Consiglio regionali, agli organi di vertice degli enti che rientrano nella categoria dei decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in relazione alle rispettive competenze, in forma orale o scritta ed anche telematicamente, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), intesi a perseguire le finalità dei propri gruppi di interesse, fermo restando il principio di autonomia e di libertà del decisore pubblico nel determinare le proprie modalità di relazione; salvo che rientrino nelle categorie di atti soggetti all'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, ovvero rientrino nell'ambito dei dati oggetto di obbligatoria pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i documenti e le informazioni di cui alla presente lettera sono sottratti all'accesso, anche da parte di altri rappresentanti di interessi particolari, fino alla conclusione del processo decisionale pubblico per il quale sono state prodotte, o anche successivamente qualora lo richieda il rappresentante di interessi particolari;
 - c) accedere agli uffici del Consiglio e della Giunta regionali per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio, delle Commissioni e della Giunta, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990, e della l.r. n. 19/2001, fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di partecipazione all'attività amministrativa;
 - d) seguire, anche per via telematica, le riunioni del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari, con esclusione dei lavori della Giunta salvo diversa decisione della stessa ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto regionale, secondo le modalità definite a norma dell'articolo 3, comma 3, della presente legge e nel rispetto dei regolamenti interni.
2. Le commissioni consiliari possono svolgere, in via prioritaria, audizioni con i rappresentanti dei gruppi iscritti nel registro, su loro richiesta o di propria iniziativa, per gli ambiti di interesse del Consiglio. In tal caso, il Presidente della commissione consiliare competente, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria, accoglie la richiesta ove il gruppo sia portatore di interessi pertinenti con l'oggetto dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e dà priorità alle audizioni dei gruppi di interesse di rilevanza nazionale. Sono fatte salve ulteriori forme di partecipazione, nel rispetto dello Statuto, della presente legge e dei regolamenti interni, definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
3. In modo analogo a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, gli Assessori, i dirigenti, gli organi di vertice degli enti strumentali regionali e tutti gli altri soggetti rientranti nella categoria dei decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), ciascuno per le rispettive competenze e, comunque, nell'ambito dei processi decisionali disciplinati dalla presente legge,

possono svolgere audizioni con i rappresentanti dei gruppi iscritti nel registro, su loro richiesta o di propria iniziativa. Qualora non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria o da attività d'ufficio, la richiesta di audizione viene accolta ove il gruppo sia portatore di interessi pertinenti con l'oggetto dell'argomento iscritto all'ordine del giorno o di prossima trattazione, ovvero con il provvedimento da assumere nell'ambito dei processi decisionali disciplinati dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori forme di partecipazione definite con deliberazione della Giunta, nel rispetto dello Statuto, della presente legge e dei regolamenti interni.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio e la Giunta regionali, per le attività di rispettiva competenza e anche con riferimento alle rispettive articolazioni interne e ai rispettivi componenti, definiscono le forme e le modalità di esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e della trasparenza. Nel predetto termine la Giunta regionale definisce, altresì, le disposizioni attuative con riferimento agli enti strumentali della Regione Calabria, fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria.

5. Restano ferme le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti regionali, anche interni, relativamente ai lavori del Consiglio e della Giunta, in merito alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle commissioni sulle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità delle consultazioni stesse.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e delle loro articolazioni provinciali.

Art. 6

(Obblighi dei rappresentanti dei gruppi di interesse particolare)

1. Nello svolgimento della loro attività di rappresentanza presso i decisori pubblici, i rappresentanti dei gruppi di interesse iscritti nel registro di cui all'articolo 3 sono obbligati a:

- a) rispettare i principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale;
- b) osservare la riservatezza riguardo alle informazioni su persone o fatti, di natura non pubblica e non pertinenti l'interesse rappresentato, di cui essi vengano a conoscenza nell'espletamento o in occasione della loro attività di rappresentanza;
- c) comunicare qualsiasi dono, bene, prestazione di servizio o offerta in denaro di importo superiore a 150 (centocinquanta) euro erogato, anche indirettamente, ai decisori pubblici e a loro familiari, compresi quelli donati in circostanze di ordinaria solennità, quali celebrazioni, ricorrenze o eventi similari, salvi i divieti previsti dalle leggi penali;
- d) rispondere tempestivamente ad ogni richiesta di chiarimenti ed informazioni, proveniente dalla Presidenza della Regione o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento a questioni che, a qualunque titolo, possano interessare l'attività di interesse rappresentata;
- e) trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata, sotto la propria responsabilità, all'ufficio competente per la tenuta della sezione del registro ove sono iscritti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione, in formato aperto, concernente l'attività svolta nell'anno precedente e comprendente in particolare:
 - 1) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte, con l'indicazione delle modalità e dei mezzi impiegati, ed i relativi contenuti;
 - 2) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività;

- 3) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ivi comprese quelle di cui alla lettera b) del presente comma;
- f) osservare le disposizioni contenute nel Codice etico di comportamento di cui all'articolo 10.
2. La relazione di cui al comma 1, lettera e) è pubblicata dall'amministrazione nell'apposita sezione dedicata ed accessibile del sito istituzionale. Si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, in tema di obbligo di pubblicazione ed accesso civico.
3. Fatte salve le condotte previste e punite dalla legge penale in quanto reato, è vietato ai rappresentanti dei gruppi di interesse di esercitare, nei confronti dei decisori pubblici, forme di pressione tali da incidere sull'esercizio della loro libertà di giudizio, di voto o di determinazione.

Art. 7 (Sanzioni)

1. I decisori pubblici comunicano i fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento, previste dal precedente articolo 6, da parte dei rappresentanti dei gruppi di interesse. La predetta comunicazione è indirizzata:
- a) alla Giunta regionale per quanto concerne i componenti della Giunta, le sue articolazioni burocratiche e gli enti strumentali della Regione;
 - b) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per quanto riguarda il Consiglio regionale o le sue articolazioni.
2. La Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza ed in conformità ai criteri predeterminati con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 3, in base alla gravità della violazione accertata, commina una delle seguenti sanzioni:
- a) richiamo formale;
 - b) sospensione temporanea;
 - c) revoca dell'iscrizione.
3. Le sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali di Giunta e Consiglio, nell'apposita sezione prevista dall'articolo 3, comma 4.
4. In caso di revoca dell'iscrizione, il gruppo di interesse non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla revoca stessa.

Art. 8 (Facoltà ed obblighi dei decisori pubblici)

1. I decisori pubblici tengono in considerazione le attività di rappresentanza descritte dall'art. 2, comma 1, lettera a), compatibilmente con gli interessi della collettività.
2. L'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nei confronti dei decisori pubblici di cui alla presente legge è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa o nel preambolo degli atti normativi e di indirizzo, ovvero nelle premesse degli atti amministrativi generali.

Art. 9 (Coordinamento con il Programma della trasparenza ed integrità e con il Piano di prevenzione della corruzione)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva

competenza, coordinano l'attuazione della presente legge con quanto stabilito nel Programma triennale della trasparenza ed integrità previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché nel Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. Le misure eventualmente adottate sono menzionate negli stessi documenti.

2. Al fine di individuare ulteriori livelli di implementazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, anche su iniziativa della Giunta, può stipulare protocolli di intesa o definire forme di collaborazione con le autorità preposte alla materia della trasparenza, dell'integrità e della prevenzione della corruzione.

3. Restano salve le disposizioni legislative in materia di incompatibilità, conflitti di interesse, prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità.

Art.10

(Codice etico di comportamento)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, sentita la Giunta regionale, adotta un Codice etico di comportamento al fine di regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi particolari. Il Codice, unico per la Regione, è soggetto a pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet istituzionale, di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Il Codice, una volta entrato in vigore, viene sottoscritto dai gruppi di interesse iscritti nel Registro, pena la cancellazione dallo stesso.

Art. 11

(Verifica e monitoraggio)

1. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta regionali, per quanto di rispettiva competenza, ne verificano lo stato di attuazione, individuando i punti di forza e le criticità, e proponendo al Consiglio regionale eventuali interventi correttivi o migliorativi.

Art. 12

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima attuazione, i gruppi di interesse possono chiedere di essere accreditati mediante l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3 entro sei mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.